

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 14 e relative proposte emendative)	8
Missioni vevoli nella seduta del 13 ottobre 2004	3	(Sezione 4 – Articolo 15 e relative proposte emendative)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Articolo 16 e relative proposte emendative)	12
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 6 – Articolo 17 e relative proposte emendative)	14
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 7 – Articolo 18 e relative proposte emendative)	15
Disegno di legge costituzionale S. 2544 (Approvato in prima deliberazione dal Senato n. 4862 ed abbinate proposte di legge costituzionale nn. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)	5	(Sezione 8 – Articolo 22 e relative proposte emendative)	16
(Sezione 1 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	5	Disegno di legge S. 3102 (Approvato dal Senato) n. 5329	18
(Sezione 2 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	8	(Sezione 1 – Questione pregiudiziale)	18
		Interrogazioni a risposta immediata	19
		(Sezione 1 – Iniziative per favorire la ricerca, la prevenzione e la cura delle malattie rare)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Campagna di vaccinazione contro l'influenza)	20	(Sezione 6 — Dichiarazioni del capo dipartimento analisi del Sisde su eventuali rapporti tra organizzazioni eversive ed alcuni centri sociali)	22
(Sezione 3 — Iniziative normative volte a sopprimere l'obbligo di pagare il canone Rai)	20	(Sezione 7 — Iniziative per garantire un numero adeguato di insegnanti di sostegno per gli studenti disabili)	23
(Sezione 4 — Iniziative normative volte a modificare i criteri di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)	21	(Sezione 8 — Interventi per garantire l'attuazione del principio della generalizzazione dell'offerta della scuola dell'infanzia)	24
(Sezione 5 — Iniziative per garantire una maggiore sicurezza della rete stradale) ...	22		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 13 ottobre 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Galvagno, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Galvagno, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 374 del codice di procedura penale, in materia di obbligo del pubblico ministero di disporre l'interrogatorio richiesto dalla persona sottoposta ad indagine » (5344);

PERLINI ed altri: « Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto » (5345).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003 » (5246) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 » (5304) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, X e XII.*

VII Commissione (Cultura):

LUCCHESI: « Disposizioni per la valorizzazione dei beni archeologici » (5320) *Parere delle Commissioni I, II, VI, IX e X.*

X Commissione (Attività produttive):

MAURO ed altri: « Norme per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare » (5339) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera dell'11 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PREDA ed altri n. 9/4489/39, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure relative alle proteine vegetali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 13.

(Formazione delle leggi).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo

comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei

deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali

sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, e 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 13.

(Formazione delle leggi).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.254
(Nuova formulazione)

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), sostituire le parole da: primo periodo fino a: regolamenti, con le seguenti: secondo periodo, sostituire la parole da: paritetico a: senatori con le seguenti: composto da dieci deputati e dieci senatori.

0. 13. 254. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, la parola: legislativa.

0. 13. 254. 3. Leoni, Boato, Bressa.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: al medesimo comma fino a: delle due Camere.

0. 13. 254. 2. Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: aggiungere, in fine, fino alla fine del periodo.

0. 13. 254. 4. Bressa, Leoni, Boato, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), alla parte consequenziale, dopo le parole: su proposta del Comitato, stabiliscono aggiungere le seguenti: sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti

0. 13. 254. 5. Bressa, Leoni, Boato, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: tra le due Camere aggiungere le seguenti: , sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti,

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere

aggiungere in fine, il seguente periodo:

I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

13. 254. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 13, capoverso articolo 70, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: paritetico composto da quattro deputati e quattro senatori con le seguenti: composto da dieci deputati e dieci senatori.

13. 255. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 70, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

«L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclu-

sivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ».

13. 256. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

Sopprimerlo.

***9. 1.** Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.

***9. 70.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,

Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 14.

(Iniziativa legislativa).

Sopprimerlo.

14. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 15.***(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).*

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regola-

mento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE****ART. 15.***(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).**Sopprimerlo.****15. 1.** Mascia, Giordano.*Sopprimerlo.****15. 5.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, sostituire le parole: della Camera con le seguenti: dell'Assemblea.

15. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , di

autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

15. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.201

All'emendamento 15.201., capoverso, sopprimere il primo periodo.

0. 15. 201. 2. Mascia, Alfonso Gianni.

All'emendamento 15.201., capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati con le seguenti: Non è consentito al Governo di chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno delle Camere e posti in votazione.

0. 15. 201. 4. Mascia, Vendola.

All'emendamento 15.201., capoverso, sopprimere il secondo periodo.

0. 15. 201. 6. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinfisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spina, Pisapia.

All'emendamento 15.201., capoverso, secondo periodo dopo le parole: Il Governo aggiungere la seguente: non.

0. 15. 201. 5. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati

entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame ».

15. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo ».

15. 4. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.202

All'emendamento 15. 202., capoverso, sopprimere le parole da: , con priorità fino alla fine dell'emendamento.

0. 15. 202. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Pisapia.

All'emendamento 15. 202., capoverso, sostituire le parole: consigli o assemblee regionali con la seguente: Regioni e province autonome.

0. 15. 202. 2. *(Testo modificato nel corso della seduta) Boccia.*

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più consigli o assemblee regionali in coordinamento tra di loro ».

15. 202. *(Testo modificato nel corso della seduta) Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.*

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 72, sesto comma, sostituire le parole da: adottate fino a: della Camera competente con le seguenti: possono concernere esclusivamente le materie di cui all'articolo 70, secondo comma, e, qualora siano adottate dalla maggioranza delle Assemblee regionali in coordinamento tra di loro, sono poste all'ordine del giorno del Senato federale della Repubblica.

15. 72. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sesto comma, sostituire le parole: da più con le seguenti: dalla maggioranza delle.

15. 71. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di

legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva. La Corte Costituzionale si pronuncia entro venti giorni, ridotti a dieci su richiesta del Governo per ragioni di necessità ed urgenza ».

15. 44. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva ».

15. 73. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Referendum abrogativo). — 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecotocinquantamila elettori o cinque consigli regionali »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La proposta soggetta a referendum è approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi

purché non inferiore ad un quarto degli aventi diritto ».

15. 05. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Mantini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Referendum abrogativo). —

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecotocinquantamila elettori o cinque consigli regionali »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili. »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati ».

15. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Procedure legislative in casi particolari).

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « dei propri

componenti, » sono inserite le seguenti: « e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Se le Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delegazione delle Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « alle Camere » sono inserite le seguenti: « competenti ai sensi dell'articolo 70 ».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Le Camere » sono inserite le seguenti: « , secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 16.

(Procedure legislative in casi particolari).

Sopprimerlo.

16. 70. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole da: « alle Ca-

mere » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata ».

16. 25. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti legislativi). — 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Governo si attiene comunque ai pareri parlamentari. »

16. 07. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
16.0200.

All'articolo aggiuntivo 16. 0200, ART. 16-bis, capoverso, dopo le parole: al parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 16. 0200. 1. Mascia, Vendola.

All'articolo aggiuntivo 16. 0200, ART. 16-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il parere è vincolante per il Governo nel caso in cui sia approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti di una Commissione e concerne il mancato rispetto dei principi, dei criteri

direttivi, dei tempi e dell'oggetto determinati nella legge di delega legislativa ».

0. 16. 0200. 3. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 16. 0200, ART. 16-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Governo si attiene al parere parlamentare ».

0. 16. 0200. 2. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti legislativi). — 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera. »

16. 0200. (Testo modificato nel corso della seduta) Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
16.011.

All'emendamento 16. 011., capoverso, premettere, il seguente periodo:

« La presentazione dei provvedimenti provvisori con forza di legge alle Camere è autorizzata dal Presidente della Repubblica che verifica la ricorrenza dei requisiti di cui al secondo comma; ove il

Presidente neghi l'autorizzazione, il decreto non deve essere trasmesso alle Camere ».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, all'articolo 22, capoverso ART. 87, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: « Autorizza la presentazione alle Camere dei provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 ».

0. 16. 011. 1. Boccia.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti-legge). — 1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I decreti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione su materie specifiche ed omogenee. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali l'articolo 72 impone la procedura normale di esame da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare disposizioni di decreti non convertiti in legge ».

16. 011. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Amnistia e indulto). — 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei

due terzi dei votanti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale ».

16. 012. Saponara.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Amnistia e indulto). — 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei votanti, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti ».

16. 010. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Ratifica dei trattati internazionali).

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 17.

(Ratifica dei trattati internazionali).

Sopprimerlo.

***17. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***17. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 80, primo comma, dopo le parole: con legge aggiungere le seguenti: , approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma,

17. 25. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. – Sezione 7)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Bilanci e rendiconto).

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 18.

(Bilanci e rendiconto).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***18. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 81, primo comma, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

18. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea.

Per lo svolgimento di un'inchiesta la Camera dei deputati nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta

procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.»

18. 01. Mascia, Pisapia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (Commissioni parlamentari d'inchiesta). — 1. All'articolo 82 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati può disporre, a maggioranza assoluta dei componenti, inchieste su materie di pubblico interesse.»;

b) al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«La commissione è presieduta da un deputato delle opposizioni».

18. 010. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
18.0200

All'articolo aggiuntivo 18. 0200., ART. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: istituita dalla Camera.

0. 18. 0200. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Giordano.

All'articolo aggiuntivo 18. 0200, ART. 18-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È particolarmente punita la violazione del segreto istruttorio».

0. 18. 0200. 2. Boccia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (Commissioni parlamentari d'inchiesta). — 1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

18. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 22.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA COSTITUZIONE

ART. 22.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 22. 253

All'emendamento 22. 253, sostituire le parole: la Nazione con le seguenti: l'unità nazionale.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere le parole: e dell'unità federale della Repubblica.

0. 22. 253. 1. Leoni, Bressa, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso ART. 87, primo comma, sostituire le parole da: l'unità federale fino alla fine del comma, con le seguenti: la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

22. 253. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 87, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti. »

22. 252. La Commissione.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: S. 3102 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2004, N. 233, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215, IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE (APPROVATO DAL SENATO) (5329)

(A.C. 5329 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

le disposizioni di natura esclusivamente formale, se non di mero coordinamento, recate dal disegno di legge avrebbero potuto, anche in ragione della loro brevità e della natura tecnica del loro contenuto, essere agevolmente approvate con l'ordinario procedimento legislativo, anche in considerazione dell'ampio consenso di cui avrebbero potuto disporre

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 5329.

n. 1. Leoni, Soda, Montecchi, Amici, Marone, Maran, Cabras, Innocenti, Ruzante, Sabattini, Caldarola, Bielli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per favorire la ricerca, la prevenzione e la cura delle malattie rare)

BUEMI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

da un articolo apparso sul quotidiano *La Stampa* del 29 settembre 2004 si apprende la tristissima vicenda di Luca, un bimbo di 8 anni di Settimo Torinese affetto da panencefalite subacuta sclerosante, una rara malattia che costituisce una complicazione del morbillo, contro il quale il bimbo non era stato vaccinato;

ad oggi, per quanto ne sappiamo, non esistono cure contro questa malattia, dal momento che, a causa della sua rarità, le case farmaceutiche non hanno interesse ad investire in medicine per pochissimi e, allo stesso tempo, non esistono specialisti, perché ai convegni non si parla quasi mai di queste patologie e non c'è sufficiente letteratura, né tantomeno esperienza clinica in materia;

come denuncia la professoressa Carla Zotti, docente di igiene all'Università di Torino, le credenze popolari (per cui la malattia è « da fare ») condizionano ancora molto le famiglie, che vengono lasciate sole di fronte alla scelta di vaccinare o meno i propri figli e, poco o male informate sulle conseguenze della loro scelta, spesso decidono per il « no »;

il vaccino contro il morbillo, infatti, fa parte dei cosiddetti « raccomandati » (insieme a quelli contro la pertosse e la

rosolia), mentre obbligatori, per ora, sono solo quelli contro la difterite, il tetano, la polio e l'epatite B, con il rischio (denunciato dal dottor Nico Sciolla, segretario della Federazione dei medici pediatri) che, entro il 2006, scompaia l'obbligatorietà anche per questi ultimi e si compia, quindi, un pericoloso passo indietro nella lotta a queste gravi malattie;

il Piemonte registra nel 2003 un incremento dei casi di morbillo notificati (876 rispetto ai 364 del 2002), ma la situazione è ancor più drammatica in regioni come la Puglia e la Campania, dove i casi denunciati sono stati migliaia;

per anni, infatti, le vaccinazioni sono state gestite quasi esclusivamente dalla sanità pubblica (con poco coinvolgimento, quindi, dei pediatri di famiglia), con il raggiungimento dell'80 per cento delle vaccinazioni effettuate, contro quel 95 per cento che rappresenta la soglia di sicurezza (raggiunta a tutt'oggi in Europa solo da Paesi quali la Finlandia, la Spagna e la Francia);

in questa situazione la *devolution* rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione, dal momento che le regioni si dovranno confrontare anche con il problema di una campagna di vaccinazione, che, per trasformarsi in una vera cultura della vaccinazione, non può fare distinguo fra vaccini più urgenti e meno urgenti –:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire maggiore attenzione al problema della ricerca, prevenzione e cura di malattie come quelle del piccolo di Settimo Torinese, assurda-

mente e ingiustamente abbandonato (come molti altri, d'altronde) ad un destino di solitudine e probabile morte per l'assenza di medicinali che possano aiutarlo, e in che modo pensi di adoperarsi perché l'immunità cresca alla soglia di sicurezza del 95 per cento e si realizzi così in Italia quell'obiettivo che l'Europa si è posta per il 2007, ossia l'eliminazione dei casi autotoni di morbillo. (3-03816)

(12 ottobre 2004)

(Sezione 2 – Campagna di vaccinazione contro l'influenza)

DI VIRGILIO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

come ogni anno si annuncia un'epidemia influenzale per i prossimi mesi invernali e, secondo alcuni osservatori, c'è anche il rischio, sia pure abbastanza remoto, di un'estensione sull'uomo dell'influenza aviaria che si è sviluppata in Asia orientale;

è, quindi, opportuno favorire anche quest'anno un'ampia campagna per la vaccinazione, non solo dei soggetti più a rischio —:

come valuti i pericoli potenziali insiti nell'epidemia influenzale aviaria e come si stia organizzando la campagna per la vaccinazione di massa nei confronti del virus influenzale. (3-03817)

(12 ottobre 2004)

(Sezione 3 – Iniziative normative volte a sopprimere l'obbligo di pagare il canone Rai)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRAN-

CESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Rai svolge l'attività di riscossione del canone in base ad un accordo con l'agenzia delle entrate, che scadrà, unicamente alla convenzione per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, della quale il canone costituisce corrispettivo, nell'anno 2014;

secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione fin dal 1992, e poi autorevolmente sancito dalla Corte costituzionale nel 2002, il canone ha natura tributaria, qualificandosi come imposta di scopo sul possesso degli apparecchi televisivi;

al 31 dicembre del 2003 gli abbonamenti in Italia ammontavano a 16 milioni 122 mila circa: un numero enorme e di difficile gestione;

per quanto riguarda l'evasione, va in primo luogo osservato che tale fenomeno in Italia è di gran lunga più diffuso che nel resto d'Europa e, secondo le stime dell'Istat, riguarda circa cinque milioni di famiglie, vale a dire il 23 per cento del totale;

il tentativo di far emergere fenomeni d'evasione segue diverse procedure: in primo luogo, vi è la segnalazione epistolare ai soggetti che si suppongono possibili evasori. Tale invio di corrispondenza presso le abitazioni di coloro che non risultano sottoscrittori è svolto con forme intimidatorie, richiamando il rischio di un intervento della guardia di finanza, ed è spesso ripetuto in materia molesta più volte nel corso dell'anno, avendo spesso per destinatari cittadini che non posseggono l'apparecchio televisivo o che sono conviventi, essendo magari titolari della casa o intestatari dell'utenza telefonica, con il soggetto titolare dell'abbonamento;

in secondo luogo, vi sono le visite di agenti, che impropriamente si autodefiniscono « ispettori ». Si tratta di circa 140 soggetti legati alla Rai da rapporto di

agenzia. Costoro, come testimoniato da numerose denunce, si presentano con atteggiamento intimidatorio presso le case di cittadini che non risultano abbonati, facendo sottoscrivere impropri impegni a pagare e, in alcuni casi, spaventano le persone da cui si recano — magari cittadini anziani, di modesta istruzione e che non hanno mai avuto a che fare con autorità di polizia o della finanza — fino al punto da indurle a sottoscrivere abbonamenti per apparecchi inesistenti;

la Rai è poi reticente, e ciò in contrasto con la legge, sulle modalità per la disdetta dell'abbonamento e sembra, anzi, spesso porre in essere comportamenti ostruzionistici nei confronti dei soggetti che inviano una disdetta, come dimostra la comunicazione che la *Sat* invia loro, dichiarando che la dismissione non è valida se non viene restituito entro quindici giorni un questionario, non previsto dalla legge, nel quale dichiarino di aver ceduto o rottamato gli apparecchi televisivi in proprio possesso e di non possederne più alcuno;

ancora più grave è la formulazione della dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, nella quale si chiede l'autorizzazione all'accesso in casa della guardia di finanza, e ciò in contrasto con il principio costituzionale della necessità di un provvedimento giudiziario motivato per poter accedere all'abitazione di un privato cittadino, nonché una dichiarazione su tutte le residenze o dimore proprie o di un componente di un nucleo familiare, dichiarazione anche questa fortemente lesiva della *privacy*;

in base alla legge n. 112 del 2004, la prima *tranche* di privatizzazione della Rai è in agenda per il 2005 ed è in corso la fusione tra Rai s.p.a. e Rai *Holding*;

in base al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il riferimento agli apparecchi «adattabili» alla ricezione da sempre è stato interpretato nelle sentenze della Corte costituzionale come conferma del fatto che il canone fosse tassa, in relazione al presupposto del «dominio

dell'etere» della *Tv* di Stato. Il comma 2 dell'articolo 1 sancisce che è sufficiente la presenza di un impianto aereo per fare supporre l'utenza di un apparecchio radioricevente, mentre la presenza di più soggetti privati dovrebbe indurre a far sì che il canone si possa attivare dietro esplicita richiesta dell'utente, ovviamente lasciando in vigore il pagamento della tassa sulla concessione governativa —:

se il Ministro interrogato non intenda proporre la modifica del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che istituisce il canone di abbonamento, al fine di cancellare quello che impropriamente è definito canone Rai. (3-03818)

(12 ottobre 2004)

(Sezione 4 — Iniziative normative volte a modificare i criteri di nomina del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

GIULIETTI, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, COLUCCINI, LEONI, MARAN, MARONE, MONTECCHI, SABATTINI, SODA, BUFFO, PANNATTONI e MELANDRI — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 20 luglio 2004, n. 215, contiene nome in materia di risoluzione dei conflitti di interesse;

all'articolo 1, nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, fa riferimento espresso al Presidente del Consiglio dei ministri, accanto ad altri membri del Governo;

l'articolo 7 definisce le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi: competenze nell'accertamento e, ove ricorrano i presupposti, nell'irrogazione delle sanzioni previste in caso di violazioni delle prescrizioni della legge in oggetto;

si delinea a prima vista un conflitto di merito con la legge n. 249 del 1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella parte in cui (articolo 1, n. 3) si disciplina la procedura di nomina del presidente della stessa, attribuendone la competenza sostanziale al Presidente del Consiglio dei ministri;

il conflitto di merito tra le due norme appare insanabile, fino a produrre la sostanziale inapplicabilità della legge n. 215 del 2004, ove non si intervenga sui criteri di nomina del presidente dell'Autorità per le comunicazioni, togliendo ogni ruolo, nella sostanza e nella forma, ai soggetti destinatari delle norme sul conflitto di interessi, in primo luogo al Presidente del Consiglio dei ministri —:

se non intenda attivarsi per superare il palese conflitto di interessi, promuovendo una norma che rimuova questo, ora insanabile, contrasto normativo. (3-03819)

(12 ottobre 2004)

(Sezione 5 – Iniziative per garantire una maggiore sicurezza della rete stradale)

D'AGRÒ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi un ragazzo di venticinque anni è morto cadendo da un viadotto della A27 nei pressi di Vittorio Veneto, mentre tentava di attraversare lo spartitraffico per soccorrere un automobilista in difficoltà sulla carreggiata opposta;

il giovane, non appena si è accorto di un'auto che stava per prendere fuoco sull'altra parte della strada, ha superato il *guardrail* per prestare soccorso, senza, però, rendersi conto che tra le due carreggiate vi era il vuoto;

in un recente passato analoghe azioni si sono trasformate in tragedia per evidenti carenze di sicurezza;

lo stesso *guardrail* nelle strade ed autostrade italiane diventa in molti casi da mezzo di difesa della vita umana una micidiale arma letale —:

se intenda intervenire presso l'Anas affinché si attivi perché la Società autostrade provveda a dotarsi di una politica non solo di espansione viaria, ma anche di sicurezza della rete esistente. (3-03820)

(12 ottobre 2004)

(Sezione 6 – Dichiarazioni del capo dipartimento analisi del Sisde su eventuali rapporti tra organizzazioni eversive ed alcuni centri sociali)

PATARINO, ANEDDA, ASCIERTO, LA GRUA, GERACI, AIRAGHI, RAISI, CORONELLA, SAIA, BORNACIN, RICCIO, LA STARZA, MEROI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAMBA, MIGLIORI, PEZZELLA, GHIGLIA, ARRIGHI, ONNIS, COLA, CRISTALDI, MACERATINI, FRANZ, CASTELLANI, LANDI di CHIAVENNA, ANTONIO PEPE, ANGELA NAPOLI, LAMORTE, CARUSO, BELLOTTI, CANELLI, CARRARA, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CARDIELLO, CATANOSO, CIRIELLI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, GALLO, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA RUSSA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, NESPOLI, PAOLONE, PORCU, RAMPONI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che l'ultimo allarme sul filone dell'eversione

interna arriva attraverso gli uffici del Sids, nella persona del capo dipartimento analisi dell'*intelligence* civile, dottor Alfredo Mantice, che, nel corso di un convegno tenuto nei primi giorni del mese di ottobre 2004 in Sicilia, ha ampliato, con nuovi ed inquietanti particolari, le scarse indicazioni fornite dai servizi segreti nella relazione al Parlamento dell'estate 2004, affermando testualmente che « oggi in Italia esistono energie eversive molto organizzate e radicate, soprattutto nell'asse pedemontano tra Milano e Torino sono presenti vecchi militanti del partito armato che stanno facendo campagna di reclutamento in alcuni centri sociali particolarmente effervescenti...siamo molto preoccupati per la penetrazione di questi elementi nel mondo del lavoro... »;

il funzionario dei servizi segreti si dice « molto preoccupato » per la penetrazione di questi elementi nel mondo del lavoro, spiegando, in particolare, che « si stanno superando le barriere ideologiche, che hanno sempre separato il mondo anarchico dal mondo marxista-leninista »;

le parole del capo dipartimento mettono a nudo una realtà secondo la quale « gli *ex* » dell'eversione rossa potrebbero approfittare delle controversie sindacali per rilanciare l'attacco, che non si limiterebbe solo alle scritte crudeli sui muri o ai toni violenti urlati nei megafoni durante i cortei o alle insegne offensive e ingiuriose dei loro locali contro le forze dell'ordine, ma avrebbero l'obiettivo di fare esplodere quelle che loro chiamano « polveriere sociali »;

sempre secondo notizie di stampa, diversi enti pubblici finanzierebbero, a vario titolo, alcuni centri sociali e il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo già nella seduta n. 392 della Camera dei deputati del 20 novembre 2003, allarmato dalla pericolosità di certi locali all'interno di alcuni centri sociali, inoltrava al Ministro interrogato e al Ministro della giustizia un'interrogazione a risposta scritta (n. 4-08125) —:

se le dichiarazioni del dottor Mantice sui presunti rapporti tra alcuni centri

sociali ed organizzazioni eversive siano fondate e, in caso affermativo, se intenda adottare immediati e adeguati provvedimenti per stroncare il fenomeno, che, ove sottovalutato, potrebbe entrare in una fase senza ritorno, innescando una nuova spirale di violenza e di terrore, che arrecherebbe danni incalcolabili all'intera nazione. (3-03821)

(12 ottobre 2004)

(Sezione 7 - Iniziative per garantire un numero adeguato di insegnanti di sostegno per gli studenti disabili)

SQUEGLIA e COLASIO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) tutela i soggetti disabili e garantisce loro il diritto allo studio, alla crescita educativa e all'integrazione;

una sentenza del 2004 del giudice del lavoro di Roma sancisce che all'alunno disabile non solo deve essere garantito il sostegno, ma per tante ore quante ore sono previste dall'ordine di scuola che il soggetto frequenta;

la legge n. 104 del 1992, soprattutto in quest'anno scolastico, è stata apertamente violata in molte regioni d'Italia;

le direzioni regionali, infatti, attraverso i centri servizi amministrativi (Csa), hanno, in maniera immotivata ed illegittima, operato tagli sui posti di sostegno deliberati e riconosciuti dai gruppi di lavoro sull'*handicap* esistenti in ogni singola istituzione scolastica, unitamente all'*equipe* multidisciplinare dell'azienda sanitaria locale, unico soggetto titolato a stabilire la gravità della patologia dell'alunno disabile;

i cosiddetti gruppi provinciali, senza alcuna conoscenza dei casi esaminati, hanno posto in discussione anche le diagnosi dell'azienda sanitaria locale e le conclusioni dei gruppi di lavoro sull'*handicap* di scuola, operando tagli per rientrare nei limiti di spesa, disposti dall'alto e in astratto, senza tener in alcun conto delle esigenze di fatto, con una visione del problema dell'integrazione degli alunni disabili improntata alla perversa logica del risparmio e dei tagli a tutti i costi;

i tagli alle classi ed ai posti di sostegno hanno determinato anche il superaffollamento delle aule, in palese contrasto con le norme sulla sicurezza;

il decreto ministeriale n. 141 del 3 giugno 1999 fissa il tetto di un alunno disabile per classe composta da 20 alunni e, comunque, non superiore a 25. A causa dei tagli, in numerose scuole, non essendovi un organico sufficiente, si sono dovuti inserire in una stessa classe due e anche tre soggetti in situazione di *handicap*, con evidente nocimento del diritto di crescita e all'integrazione e del diritto allo studio di tutti;

soprattutto in Campania, questi tagli sono stati pesantissimi. Rispetto alle richieste motivate e documentate delle scuole si sono avuti tagli di 340 posti a Caserta, 256 a Salerno, 80 ad Avellino e 30 a Benevento;

i mezzi di informazione hanno raccolto le voci di rabbia e di disperazione che da più parti si sono levate da parte di genitori, i cui figli disabili sono stati privati di un loro sacrosanto diritto. Numerose sono le denunce che le famiglie colpite stanno inoltrando alla magistratura penale —

con quali iniziative e con quali risorse si intenda intervenire per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti disabili, in particolare nella regione Campania, dove più forti sono stati i tagli dei posti di sostegno. (3-03822)

(12 ottobre 2004)

(Sezione 8 – Interventi per garantire l'attuazione del principio della generalizzazione dell'offerta della scuola dell'infanzia)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 53 del 2003 prevede la generalizzazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia;

gradualmente, in forma di sperimentazione, ma compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative, possono iscriversi alla scuole per l'infanzia anche i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 28 febbraio 2004;

nonostante le numerose apparizioni e la gran quantità di parole spese dal Ministro interrogato sull'anticipo — peraltro fortemente criticato da pedagogisti, docenti e esperti — e sulla generalizzazione della scuola dell'infanzia, il Paese mostra una realtà molto diversa e disagiata, in cui le liste d'attesa sono aumentate, in cui non riescono a fruire della scuola dell'infanzia neanche i bambini a partire dai tre anni, in cui comuni, nei quali sono pronte le strutture, i locali e le attrezzature didattiche, non possono essere attivate nuove scuole dell'infanzia, perché non autorizzate dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e perché non vengono da questo nominati i docenti;

l'avvio dell'anno scolastico 2004-2005 sta rendendo visibile a tutti, prima, tra gli altri, ai genitori e alle famiglie, i limiti della politica di tagli di risorse e di investimenti in un settore così determinante e importante, come quello dell'istruzione: solo per citarne alcuni, si ricordino i disagi delle liste d'attesa, classi superaffollate, supplenti annuali per coprire posti che potrebbero essere di ruolo, riduzione del tempo scuola dalla scuola per l'infanzia alle superiori, numero insegnanti di sostegno ridotto, con

conseguente minor disponibilità oraria di quelli in servizio per ciascun bambino o bambina diversamente abile;

interrogato in materia di liste d'attesa, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non trova altra risposta che quella di ricordare che comunque la scuola dell'infanzia non è scuola dell'obbligo, in totale contrapposizione con le numerose e costose campagne medianiche, tese a convincere la popolazione della sussistenza di una generalizzazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia;

si ritiene di estrema gravità, in quanto rischia di intervenire con toni vagamente ricattatori nell'ambito di una negoziazione sindacale, che il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legghi strettamente il possibile intervento in materia di liste d'attesa e di autorizzazione di nuove sezioni di scuola per l'infanzia alla conclusione della contrattazione in corso con le forze sindacali, in materia di sperimentazione delle nuove figure professionali riferite all'attuazione degli anticipi;

si parla in realtà della totale mancanza di volontà da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di attivare i posti necessari ai bambini e alle bambine, che non si avvarrebbero dell'anticipo e che, di conseguenza, non avrebbero nulla a che fare con la definizione delle nuove e sperimentali figure professionali;

porre il problema dell'espansione del servizio strettamente correlato a quello

degli anticipi è, di fatto, mistificatorio, essendo le due cose totalmente separate e richiedendo interventi di natura totalmente diversa;

le associazioni degli enti locali hanno più volte fatto presente che non ci sono finanziamenti sufficienti per la generalizzazione della scuole dell'infanzia ed è, di conseguenza, difficile immaginare che ci possano essere per gli anticipi: ad oggi le somme stanziare non coprono neppure le esigenze di organico e men che meno potrebbero coprire le esigenze derivanti dai nuovi oneri per le strutture e i servizi di supporto;

secondo l'interrogante, risulta troppo facile per il Governo scaricare la responsabilità della mancata attivazione di scuole dell'infanzia e della presenza di lunghe liste d'attesa per i bambini dai tre ai cinque anni alle difficoltà delle negoziazioni tra sindacati e Aran —:

se non ritenga di doversi attivare perché siano predisposte le necessarie risorse, umane e finanziarie per dare attuazione, innanzitutto, al principio della generalizzazione dell'offerta della scuola dell'infanzia, a partire dai bambini e dalle bambine dai tre ai cinque anni, separando l'ambito delle dotazioni organiche della scuola dalla sperimentazione e dalla definizione di nuove figure professionali legate all'introduzione dell'anticipo. (3-03823)

(12 ottobre 2004)